



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca.
visti gli atti del procedimento per ingiunzione iscritto al n.r.g. ██████ /2022;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.01.2023
ha emesso la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza proposta da parte opposta intesa ad ottenere la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
lette le osservazioni di parte opponente;
esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;
preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;
rilevato che l'art. 648 c.p.c. prevede il potere del giudice dell'opposizione di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto quando l'opposizione – o meglio le eccezioni dell'opponente – non sono fondate su prova scritta o di pronta soluzione purché sussista la prova del ragionevole *fumus* del credito, nel senso che occorre indagare anche sull'esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito, “adeguatezza” che si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (cfr. *ex multis*, Corte Cost. n. 295 del 1989, Tribunale Bari, sez. III, 13 novembre 2014, Tribunale Torino, sez. I, 22 gennaio 2016);
rilevato che, nel caso di specie, facendo applicazione di tali principi, non può ritenersi concedibile la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto parte opposta non ha fornito la prova dell'entità del credito non avendo depositato gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente per cui è causa,
ritenuto, infatti, che nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari la banca – attore in senso sostanziale – assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. *ex multis*, Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. civ., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313), mentre l'estratto conto certificato ex art. 50TUB ha valenza probatoria nel solo giudizio monitorio, potendo assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 3 maggio 2011, n. 9695);

ritenuto che alla luce delle eccezioni formulate dall'opponente non può ritenersi che il credito sia incontestato, di talché, in assenza della produzione in giudizio degli estratti conto non può essere autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

rilevato che le parti hanno già esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010;

rilevato, infine, che le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.;

P.Q.M.

Visto l'art. 648 c.p.c.

RIGETTA la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

Visto l'art. 183 co. 6 c.p.c.

CONCEDE alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento (con la precisazione che la data della comunicazione non sarà computata ai fini della decorrenza del termine)

FISSA per la decisione sui mezzi istruttori l'udienza del **14.09.2023** ore **10.00**

Si comunichi.

Teramo, il 11/01/2023

Il Giudice

Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)